

Tabella di concordanza ex art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2023/2864/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, con specifico riguardo al prioritario recepimento previsto dall'articolo 19, paragrafo 2 della citata direttiva.

<p align="center">Direttiva 2023/2864/UE o Direttiva ESAP</p>	<p align="center">Decreto recante il recepimento della Direttiva 2023/2864 per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo "ESAP", specificamente il recepimento prioritario della Direttiva 2004/109/CE per la trasmissione delle informazioni in ESAP</p>	<p align="center">Note</p>
	<p align="center"><i>Articolo 1</i> Definizioni</p>	<p align="center">Note</p>
<p>[Fonte: Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità]</p> <p><i>Articolo 2</i> Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>1) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica: a) tenuta a trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a); o b) che trasmette su base volontaria informazioni a un organismo di raccolta a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l'ESAP;</p> <p>2) «organismo di raccolta»: un organo, organismo o agenzia dell'Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2;</p> <p>3) «formato per dati estraibili»: qualsiasi formato aperto quale definito all'articolo 2, punto 14), della direttiva (UE) 2019/1024,</p>	<p>Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>i) "ESAP": il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.</p> <p>ii) "informazioni regolamentate": le informazioni di cui all'articolo 113-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (testo unico della finanza);</p> <p>iii) "organismo di raccolta": un organismo di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859;</p> <p>iv) "formato per dati estraibili": un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;</p> <p>v) "formato leggibile meccanicamente": un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'art. 2, punto 4) del regolamento (UE) 2023/2859;</p> <p>vi) "metadati": informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;</p>	

<p>ampiamente utilizzato o prescritto dalla legge, che consenta l'estrazione meccanica dei dati e sia leggibile dall'uomo;</p> <p>4) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024;</p> <p>5) «sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico qualificato quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014;</p> <p>6) «interfaccia per programmi applicativi» o «API»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;</p> <p>7) «metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;</p> <p>8) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;</p> <p>9) «informazioni storiche»: le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), che sono state rese pubbliche non prima dei cinque anni antecedenti la data di applicazione dell'obbligo di trasmettere tali informazioni all'ESAP;</p> <p>10) «comitato congiunto»: il comitato di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p>	<p>vii) “dati personali”: i dati personali quali definiti all'art. 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859;</p> <p>viii) “soggetto”: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1) del regolamento (UE) 2023/2859.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p style="text-align: center;">Modifiche della direttiva 2004/109/CE</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p style="text-align: center;">Informazioni da rendere accessibili tramite il punto di accesso unico europeo ESAP</p>	

<p>La direttiva 2004/109/CE è così modificata:</p> <p>1) l'articolo 21 bis è soppresso;</p> <p>2) è inserito l'articolo seguente:</p> <p><i>«Articolo 23 bis</i> Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo</p> <p>1. A decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurano che, nel comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva, l'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente trasmetta tali informazioni previste dalla regolamentazione contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni previste dalla regolamentazione soddisfino i requisiti seguenti:</p> <p>a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), di tale regolamento;</p> <p>b) sono corredate dei metadati seguenti:</p> <p>i) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;</p> <p>ii) l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;</p> <p>iii) le dimensioni dell'emittente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;</p>	<p>1. L'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente è tenuto a trasmettere le informazioni regolamentate contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 4 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo ESAP.</p> <p>2. Le informazioni regolamentate devono soddisfare i requisiti seguenti:</p> <p>a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'unione europea o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente;</p> <p>b) sono corredate dei metadati seguenti:</p> <p>i) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;</p> <p>ii) l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2859;</p> <p>iii) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate dalle norme tecniche di attuazione previste dall'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento;</p> <p>iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dall'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento;</p> <p>v) il tipo di informazioni trasmesse dal soggetto secondo la classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui all'art. 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento o su base volontaria a norma della lettera b) di</p>	
--	---	--

<p>iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'emittente, come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;</p> <p>v) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;</p> <p>vi) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono agli emittenti di ottenere un identificativo della persona giuridica.</p> <p>3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è il meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva.</p> <p>4. A decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente a norma della presente direttiva.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:</p> <p>a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;</p> <p>b) sono corredate dei metadati seguenti:</p> <p>i) tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento;</p> <p>ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto giuridico come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;</p>	<p>tale paragrafo;</p> <p>vi) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.</p> <p>3. Ai fini del comma 2, lettera b), punto ii) del presente articolo, gli emittenti sono tenuti a ottenere un identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni.</p> <p>4. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo accessibili tramite ESAP, l'organismo di raccolta è l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni attuative.</p> <p>5. Le informazioni di cui all'articolo 23-bis, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE sono rese accessibili tramite ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta è l'autorità competente a norma del presente decreto. Le informazioni devono soddisfare i requisiti seguenti:</p> <p>a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili;</p> <p>b) sono corredate dei metadati seguenti:</p> <p>i) tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento;</p> <p>ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2859;</p> <p>iii) il tipo di informazioni come da classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui all'art. 7, paragrafo 4, di tale regolamento trasmesse dal soggetto e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento o su base volontaria a norma della lettera b) di tale paragrafo;</p> <p>iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.</p>	
--	--	--

<p>iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;</p> <p>iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.</p> <p>5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni previste dalla regolamentazione trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:</p> <p>a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate tali informazioni, compresa la relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 5, paragrafo 1;</p> <p>b) la strutturazione dei dati e il formato leggibile meccanicamente applicabile alle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.</p> <p>Ai fini della lettera b), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.</p> <p>L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p> <p>6. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.</p>		
---	--	--

	<i>Articolo 3</i> Competenza dell'autorità di vigilanza	
	1. La CONSOB è l'autorità competente per le disposizioni introdotte dal presente decreto.	
	<i>Articolo 4</i> Data di prima applicazione	
	1. Le disposizioni contenute ai commi 1 e 5 dell'articolo 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 10 luglio 2026.	
	<i>Articolo 5</i> Clausola di invarianza finanziaria	
	1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
<i>Articolo 17</i> Recepimento		
<p>1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</p> <p>2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 luglio 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del</p>		

<p>riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i></p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p>		
<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		